

COMUNE DI SIDERNO
(Provincia di Reggio Calabria)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'USO DELLO STADIO
COMUNALE "F. RACITI"**

approvato con delibera Commissario Straordinario n° 171 del 8.11.2012.

INDICE

Art. 1: Principi generali e finalità	pag. 1
Art. 2: Modalità di gestione dell'impianto	"
Art. 3: Utilizzo Scolastico	"
Art. 4: Finalità e soggetti ammessi	"
Art. 5: Condizioni di ammissibilità	pag. 2
Art. 6: Modalità per le richieste di assegnazione	"
Art. 7: Criteri di assegnazione	"
Art. 8: Fissazione calendario di utilizzo	pag. 3
Art. 9: Modalità di concessione	"
Art. 10: Utilizzo degli impianti	pag. 4
Art. 11: Norme particolari	pag. 5
Art. 12: Danni	pag. 6
Art. 13: Determinazione del costo	pag. 7
Art. 14: Mancato pagamento delle tariffe	"
Art. 15: Responsabilità	"
Art. 16: Sanzioni	"
Art. 17: Norme di rinvio	pag. 8

Art. 1

Principi generali e finalità

1. Il Comune di Siderno con il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso dello stadio comunale "**Francesco Raciti**" di Siderno che consta di:

- n.1 campi da gioco (A)
- n. 1 campetto in mattonella di asfalto (B)
- spogliatoi
- tribune
- servizi di supporto (infermeria, bagni pubblici, biglietteria, ecc.)

2. La gestione dell'impianto non persegue fini di lucro ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.

Art. 2

Modalità di gestione dell'impianto

1. L'Amministrazione comunale gestisce direttamente lo stadio comunale.

Art. 3

Utilizzo Scolastico

1. La priorità di utilizzo dell'impianto di cui al precedente articolo è riservata a titolo gratuito alle scuole statali del territorio del Comune di Siderno. Le medesime dovranno comunicare all'inizio di ogni anno scolastico il calendario delle ore e delle attività nelle quali si intende disporre dell'impianto stesso.

Art. 4

Finalità e soggetti ammessi

1. L'impianto e le attrezzature sportive sono destinate alla pratica sportiva.

2. Compatibilmente alla struttura, dotazione tecnica e capienza, l'impianto può essere utilizzato anche per lo svolgimento di attività culturali e/o sociali.

3. Il suo uso può essere richiesto da:

- a) enti;
- b) associazioni;
- c) gruppi;
- d) fondazioni;
- e) istituzioni;
- f) comitati;
- g) privati; più soggetti potranno fare istanza a condizione che individuino formalmente un responsabile, che sarà l'unico referente per l'amministrazione comunale anche ai fini degli obblighi e delle responsabilità inerenti e conseguenti la concessione, il quale dovrà a sua volta accettare formalmente la designazione e gli obblighi che ne derivano.

Art. 5
Condizioni di ammissibilità

La concessione in uso dell'impianto è disposta dall'Amministrazione a favore degli enti di seguito indicati in ordine decrescente di priorità:

- a) associazioni dotate di personalità giuridica aventi sede nel Comune di Siderno iscritti all'Albo Comunale dell'Associazionismo e del Volontariato, dai cui statuti si evincano prevalenti finalità sportive, ricreative e motorie, assenza di fini di lucro e l'elezione democratica degli organi di direzione e controllo;
- b) associazioni, gruppi, comitati ed altre istituzioni o privati che esercitano prevalentemente attività ricreative motorie, in assenza di fini di lucro, finalizzate alla socializzazione ed alla promozione del benessere psicofisico a favore della popolazione del Comune;
- c) associazioni, enti, comitati e privati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune;
- d) associazioni, enti, comitati e privati che effettuano iniziative e svolgono attività sportive, ricreative e motorie a favore della collettività;
- e) enti pubblici e privati, associazioni, comitati o privati per la promozione di attività di rilevante interesse collettivo, rispetto alle quali l'uso degli impianti ed attrezzature assume rilevanza sotto uno o più profili sportivi, ricreativi, sociale e culturale.

Art. 6
Modalità per le richieste di assegnazione

1. La richiesta per l'uso dell'impianto deve avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) entro il 15 giugno per le società, associazioni, gruppi, ecc. che intendono svolgere attività per un periodo continuativo non inferiore a mesi 9 nel corso dell'anno. Nella fattispecie la domanda deve essere accompagnata da una relazione sull'attività svolta nella stagione precedente e dal programma di massima previsto per la stagione successiva, completo dei periodi ed orari di utilizzo degli impianti.
 - b) almeno 5 giorni lavorativi prima per manifestazioni giornaliere.
2. Per la richiesta si utilizzerà il modulo appositamente predisposto.
3. L'autorizzazione è rilasciata a chi formalmente presenta la domanda di concessione che assume tutti gli oneri e i doveri connessi all'utilizzo degli impianti.
4. Per le società, associazioni, gruppi e comitati è rilasciata al presidente.
5. In sede di prima applicazione del presente regolamento il termine del 15 giugno previsto dal comma 1 lett. a) è differito al 30 novembre.

Art. 7
Criteri di assegnazione

1. L'assegnazione degli impianti sportivi è disposta sulla base dei seguenti criteri in ordine prioritario:
 - a) Attività organizzate dal Comune;

- b) Attività agonistiche di Società regolarmente iscritte alle rispettive federazioni e secondo le priorità elencate al precedente art. 5;
 - c) Attività agonistiche, sportive, ricreative e attività a fine di lucro di società e/o privati regolarmente abilitati all'insegnamento delle varie discipline sportive e/o ricreative.
 - d) Attività riguardanti la promozione sportiva (scuola dell'obbligo);
 - e) Attività amatoriali ed occasionali;
 - f) Per tutte le altre attività di cui all'art. 4, comma 2.
2. L'attività si considera agonista quando almeno il 50% dei tesserati partecipa a competizioni sportive comportanti classifiche e punteggi individuali o a squadre.

Art. 8

Fissazione calendario di utilizzo

1. La ripartizione delle fasce orarie di utilizzo tra i richiedenti, è disposta dal responsabile del servizio con i criteri di cui all'art.7.
2. Le determinazioni assunte vengono notificate ai richiedenti entro la prima decade di luglio.
3. Entro i dieci giorni successivi, decorrenti dalla data di notifica, i concessionari possono presentare per iscritto richiesta di integrazione, modifiche o sostituzioni; dell'avvenuto deposito fa fede il timbro di protocollo posto dall'Ufficio comunale competente a ricevere la corrispondenza.
4. Entro i sei giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, il responsabile del servizio, conclusa l'istruttoria delle osservazioni pervenute approva la ripartizione definitiva delle fasce di utilizzo degli impianti. Copia del provvedimento è trasmessa ai ricorrenti.
5. Nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del calendario definitivo il concessionario dovrà dichiarare l'accettazione delle fasce orarie assegnate. Dovrà altresì versare nello stesso termine una cauzione il cui importo verrà determinato annualmente dalla Giunta Comunale. La cauzione verrà restituita a conclusione del periodo di attività detraendola dalla rendicontazione finale.
6. L'utilizzo degli impianti di norma non deve protrarsi oltre le ore 24.00

Art. 9

Modalità di concessione.

1. L'assegnazione ha la caratteristica di concessione temporanea di diritto pubblico e deve risultare da apposito atto di concessione.
2. L'assegnazione ha durata determinata nell'atto di concessione.
3. Quando le attività svolte richiedono il possesso di particolari autorizzazioni, licenze, concessioni o provvedimenti comunque denominati, non potranno essere esercitate se non dopo averle ottenute e sarà cura del concessionario provvedere a munirsi assumendo all'atto della richiesta esplicita e piena responsabilità al riguardo.
4. L'accesso agli impianti è consentito ai soli atleti, allenatori, dirigenti - debitamente qualificati come tali - appartenenti alla società, associazione o gruppo alla quale il Comune ha concesso l'autorizzazione; è pertanto vietato l'accesso di altre persone. Eventuali deroghe potranno essere concesse su specifica richiesta scritta fatta all'Amministrazione Comunale dalla Società alla quale è stato concesso l'uso

dell'impianto.

5. Gli atleti potranno giovare di tutte le attrezzature fisse o mobili presenti negli impianti solo ed esclusivamente alla presenza e sotto la personale responsabilità degli allenatori o dei tecnici; le attrezzature mobili dovranno essere tolte al termine dell'allenamento dal campo di gioco.

6. Ogni società che intende utilizzare gli impianti per partite di campionato o per particolari manifestazioni, dovrà farne preventiva richiesta all'Amministrazione comunale allegando alla domanda il calendario delle gare e l'orario di effettivo utilizzo dell'impianto.

7. Per le partite di campionato e per le manifestazioni varie è consentita la presenza di pubblico salvo l'acquisizione di tutti i pareri, omologazioni, nulla-osta e/o autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti secondo le normative vigenti in materia che dovranno essere richieste e ottenute a cura del concessionario assumendo all'atto della richiesta esplicita e piena responsabilità al riguardo.

8. Il concessionario deve consentire che rappresentanti o funzionari del Comune possano in ogni momento accedere ai locali oggetto della concessione per lo svolgimento delle attività d'istituto del Comune, così come consentire ogni tipo di visita ispettiva da parte delle diverse autorità preposte.

9. Il Comune si riserva la facoltà di revocare o sospendere temporaneamente la concessione:

- a) per manifestazioni di rilevante interesse pubblico;
- b) per contingibili ed urgenti motivi di sicurezza o pubblica utilità;

10. Il relativo provvedimento dovrà essere comunicato alle parti interessate:

- a) con preavviso di 10 giorni nel caso di cui alla precedente lettera "a";
- b) senza preavviso nel caso di cui alla precedente lettera "b". Per particolari motivi d'urgenza l'informativa viene eseguita con il mezzo più rapido a disposizione al presidente del sodalizio e fatta seguire da comunicazione scritta. Nel caso in esame la revoca o sospensione della concessione non dà diritto a rimborsi o risarcimenti.

Art. 10

Utilizzo degli impianti

1. I soggetti concessionari devono utilizzare gli impianti ed attrezzature a disposizione secondo i criteri dell'ordinaria diligenza ed in modo tale da non limitarne in alcun modo l'utilizzo da parte di altri soggetti e mantenerli in condizione di normale funzionalità.

2. L'utilizzo degli impianti ed attrezzature è concesso a titolo precario e revocabile, alle seguenti condizioni:

- a) l'impianto assegnato ad una società deve essere utilizzato esclusivamente e solamente dalla stessa; la società non potrà cederlo ad altri o permetterne l'utilizzo senza preventiva autorizzazione;
- b) il contegno durante la permanenza all'interno degli impianti e la tenuta sportiva devono essere improntati alla massima correttezza;

3. Il Concessionario si impegna inoltre:

- a) all'apertura dell'impianto al momento dell'accesso;
- b) alla costante vigilanza per tutto il tempo della propria presenza anche nei confronti di pubblico ove la presenza sia stata autorizzata;
- c) alla chiusura dei locali con spegnimento di luci e di ogni altro apparecchio che debba essere disattivato, la chiusura dei rubinetti, di porte, finestre ed ogni accesso;
- d) riporre ordinatamente tutte le attrezzature utilizzate (palle da gioco, porte e/o attrezzature di allenamento, ecc.) negli appositi ricoveri o nel luogo ad essi destinato;
- e) alla segnatura dei campi da gioco in occasione delle partite di campionato.

4. Spetta ai soggetti concessionari provvedere alla pulizia e al riordino delle attrezzature e locali alla fine di ciascuna fascia oraria assegnata alle condizioni e con le modalità previste dalla concessione di utilizzo.

5. L'uso di attrezzature non proprie per la manutenzione dell'impianto, per la pratica sportiva e la pulizia dei locali o altro, è subordinata al preventivo parere favorevole della società proprietaria non assumendo il Comune alcuna responsabilità al riguardo.

6. I soggetti concessionari che organizzeranno corsi hanno l'obbligo di affiggere all'ingresso del centro sportivo per tutta la durata del corso un apposito cartello sul quale devono essere indicati: il nome del concessionario, il tipo di corso, il calendario delle attività, il nominativo del Responsabile del corso.

7. E' consentita la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto. La disciplina per l'utilizzo degli spazi pubblicitari è da concordarsi con l'Amministrazione Comunale che ne determina le modalità d'uso e di assegnazione.

8. Il Concessionario ha la facoltà di esercitare la rinuncia alla concessione dando un preavviso di 30 giorni.

Sarà comunque tenuto al pagamento della tariffa a suo carico per tutta la durata del periodo di preavviso.

Art. 11

Norme particolari

1. Nel centro sportivo comunale è comunque vietato:

- a) trasportare od installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere esterno alla struttura ed eseguire opere sia di carattere provvisorio che permanente senza esplicita autorizzazione del Comune;
- b) fumare negli spogliatoi e in tutti i locali aperti al pubblico;
- c) assumere atteggiamenti antisportivi lesivi della persona altrui o contrari al normale buon costume;
- d) introdurre animali all'interno dei campi di calcio;
- e) la riproduzione delle chiavi del centro sportivo, spogliatoi, ingressi vari, armadi e locali interni.

2. L'entrata negli spogliatoi è consentita 15 minuti prima dell'inizio dell'attività e l'accesso al campo di gioco è consentito all'inizio dell'ora. Al terreno di gioco si accede

solo ed esclusivamente dagli spogliatoi onde garantire il normale svolgimento dell'attività di chi già opera nel centro sportivo.

3. Ugualmente chi termina la propria ora di attività deve uscire dal campo di gioco e rientrare negli spogliatoi.

4. Gli atleti appartenenti a società sportive possono accedere all'interno dell'impianto solo in presenza degli istruttori.

5. Il personale di servizio presso l'impianto ha l'obbligo di vietare l'ingresso a chi non è in possesso della concessione temporanea di cui all'art. 8 comma 1 nonché la facoltà di allontanare dagli impianti chiunque si comporti in modo incivile ed antisportivo.

6. Le squadre, società o gruppi non potranno usufruire dell'impianto in caso di assenza dell'allenatore o di un dirigente responsabile.

7. Le società utilizzatrici potranno usufruire solo ed esclusivamente dei locali a loro concessi e dovranno riconsegnarli puliti ed in ordine.

8. Nel caso in cui la manutenzione e pulizia dell'impianto venga affidata dall'Amministrazione Comunale a terzi, sarà compito di questi ultimi elaborare un programma di manutenzione ordinaria degli impianti, pulizia e qualsiasi altro intervento ritenuto opportuno, e consegnare detto programma al responsabile del servizio in modo da coordinare i programmi di utilizzo.

9. All'infuori delle gare di campionato per le quali gli spogliatoi verranno assegnati uno alla squadra ospite e l'altro alla squadra di casa, negli altri casi dovranno essere rigorosamente rispettate le indicazioni di distinzione per sesso.

Art. 12

Danni

1. Qualora si verificano dei danni, il soggetto concessionario ha l'obbligo di avvisare immediatamente il responsabile di servizio; in caso di mancata comunicazione sarà considerato responsabile il soggetto concessionario cui è stato assegnato l'utilizzo della fascia oraria immediatamente anteriore a quella nella quale i danni vengono rilevati.

2. I soggetti concessionari dovranno a propria cura e spese, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sette giorni, provvedere alla riparazione dei danni provocati concordando tempi e modalità di esecuzione con il responsabile del servizio.

3. In caso di inadempienza le riparazioni verranno eseguite direttamente dal Comune con oneri a carico del concessionario, inizialmente utilizzando, fino ad esaurimento, la cauzione depositata; l'escussione della cauzione è eseguita facendo salvo l'obbligo del ristoro all'Amministrazione Comunale degli eventuali superiori danni e in ogni caso obbliga il concessionario a reintegrare la cauzione stessa entro 10 giorni a pena di decadenza della concessione.

4. Il Comune, fatto salvo il disposto dell'art. 15, 1° comma, ultimo periodo, non assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati a cose o persone durante lo svolgimento delle attività sportive disciplinate dal seguente regolamento.

Art. 13

Determinazione del costo

1. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi saranno determinate per singola stagione di utilizzo dalla Giunta Comunale tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) spese di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- b) servizi utilizzati (telefono, riscaldamento, energia elettrica, ecc.);
- c) tipo di attività svolta dal concessionario.

2. Qualora una società sportiva non utilizzi il campo di calcio pur avendola già impegnata, sarà comunque tenuta a pagare il corrispettivo stabilito, sino al termine previsto dalla richiesta, a meno che non vi sia il subentro di un'altra società.

3. Il Comune o il gestore convenzionato, di norma, subordina il rilascio dell'autorizzazione, per l'uso dell'impianto oggetto del presente regolamento, al versamento anticipato di una tariffa.

Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato per intero prima del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 14

Mancato pagamento delle tariffe

1. Il mancato pagamento entro il termine fissato nella nota di addebito della quota a carico del concessionario, comporta l'immediata sospensione dell'utilizzo dell'impianto o attrezzatura e l'esclusione da ogni altra autorizzazione fin tanto perdura l'insolvenza.

Art. 15

Responsabilità

1. L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale, salvo per vizi imputabili alla struttura dell'impianto.

2. L'Amministrazione o il gestore dell'impianto non è responsabile degli indumenti, oggetti o valori lasciati negli impianti, anche se custoditi negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquistate dalle società sportive.

Art. 16

Sanzioni

1. Il mancato rispetto del presente Regolamento può determinare a discrezione dell'Amministrazione comunale la revoca dell'utilizzo dell'impianto sportivo.

2. Nelle ipotesi più gravi, non contemplate dalla Legge Penale, i contravventori saranno soggetti alla sanzione amministrativa da € 100 a € 500, ai sensi della Legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento per l'uso e la gestione dell'impianto sportivo si applicano, se compatibili ed applicabili, le norme dei regolamenti delle federazioni sportive e le leggi vigenti in materia.

CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO COMUNALE " F. RACITI" DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SIDERNO A SOCIETÀ E A GRUPPI SPORTIVI PER ALLENAMENTI GINNICI E PER GARE:

AL COMUNE DI SIDERNO

Piazza V.Veneto
89049 SIDERNO RC

OGGETTO: Richiesta utilizzo campo di calcio "F. RACITI".

Il sottoscritto _____
residente _____ a _____ in
Via _____ n. _____ Tel. _____ in qualità di presidente
della Società Sportiva/Ente _____

_____ Affiliato _____ alla _____ Federazione/Ente _____ di _____ Promozione

_____ Codice affiliazione n. _____
PARTITA IVA _____
CODICE FISCALE società _____

CHIEDE

di poter usufruire del campo di calcio "F. Raciti" nei seguenti giorni:

GIORNO dalle ore _____ alle ore _____ -

TIPO DI SPORT CHE SI INTENDE DISPUTARE:

- 1) _ PARTITA DI CAMPIONATO _ CON PUBBLICO _ SENZA PUBBLICO
2) _ PARTITA AMICHEVOLE _ CON PUBBLICO _ SENZA PUBBLICO
3) _ ALLENAMENTO _ SQUADRA E/O

CATEGORIA: _____

NOME E COGNOME ISTRUTTORE/I:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Data inizio uso: _____

Data fine uso: _____

IL PRESIDENTE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA'

Il sottoscritto _____ in qualità di Presidente/Legale
Rappresentante della società sportiva

D I C H I A R A

1. di subentrare al Comune di Siderno, ai sensi e per gli effetti della L. 626/94, durante lo spazio orario concesso per lo svolgimento della attività richiesta, quale datore di lavoro e/o quale eventuale committente in relazione alla predisposizione del luogo e delle attrezzature da sistemare per l'attività, ai sensi dell'art. 7; e quale gestore temporaneo del piano della sicurezza, possedendone i requisiti richiesti dalla legge 626/94.
2. di attestare che l'attività che si richiede di svolgere è inquadrabile tra quelle a rischio di incendio basso;
3. di possedere una adeguata informazione in merito alle procedure da eseguire personalmente e da fare eseguire ai presenti (atleti, dirigenti, tecnici e spettatori) durante l'attività sportiva, in caso di emergenza;
4. che i presenti saranno adeguatamente informati in merito alle misure individuate ai fini della prevenzione e protezione durante l'attività da svolgere; nonché alle vie di esodo esistenti e al comportamento da tenere in caso di emergenza;
5. di impegnarsi ad essere presente, direttamente o tramite delegato, durante l'esercizio di tutta l'attività ai sensi dell'art. 19, primo comma, D.M. 18/03/1996 "norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";
6. di essere personalmente responsabile di tutti i danni eventualmente arrecati al centro sportivo, alle strutture e alle attrezzature che fanno parte dell'arredamento dello stesso, assumendo l'impegno di riparare il danno entro sette (07) giorni. Diversamente il Comune provvederà alla riparazione addebitando la fattura alla Società;
7. di sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità penale o civile per eventuali sinistri o incidenti che dovessero verificarsi durante l'attività;
8. di impegnarsi a restituire i locali ogni qualvolta se ne faccia uso nella stessa condizione iniziale;
9. di utilizzare il centro sportivo con la massima precauzione, cura e rispetto, al fine di salvaguardare l'integrità della stessa e delle attrezzature;
10. di comunicare immediatamente agli Uffici Amministrativi del Comune eventuali danni alle attrezzature, provocati o rilevati;
11. di assicurare che verranno svolte a proprio carico le pulizie degli spogliatoi e le aree utilizzate ogni qualvolta vengano usate;
12. di fare rispettare il divieto di fumare e non consentire l'accesso nel centro sportivo a persone estranee;
13. di lasciare il centro sportivo "F. Raciti", senza richiesta di danno o altro nei casi l'uso venga revocato, per qualsiasi motivo, dall'Amministrazione Comunale o nel caso la società stessa non ne faccia uso;
14. di comunicare per iscritto al Comune l'eventuale termine anticipato o l'interruzione temporanea dell'utilizzo del centro sportivo ;

15. di conoscere in ogni dettaglio e di accettarlo, il regolamento d'uso del centro sportivo "F. Raciti" e di rispettarne le prescrizioni.

IL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE

1. PER I GRUPPI SPONTANEI: di avere avvertito tutti i componenti che gli eventuali danni che dovessero subire personalmente o arrecare alle persone presenti sono a suo carico e di tutti i presenti nel centro sportivo " F. Raciti" in solido con lui o dei genitori di eventuali presenti minorenni, liberando il Comune da qualunque responsabilità in merito.

IL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE

scheda da allegare alla richiesta

AL COMUNE DI SIDERNO
Piazza V.Veneto, 2
89048 SIDERNO RC

ELENCO DEGLI ALLENAMENTI SVOLTI

Anno sportivo 200__/0__

Società sportiva _____
suddivisi per singola disciplina sportiva e per ogni squadra o corso organizzato, in
relazione all'utilizzo dello Stadio Comunale "F. Raciti:

1. orari utilizzati con indicazione di giorno orario:

2. Squadra campionato:

3. N. Atleti età media dalle ore corso svolto in anni alle ore:

Siderno, addì _____

Il Presidente

Atto di concessione del centro sportivo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista l'istanza e la correlata dichiarazione sostitutiva di notorietà presentata in data

Prot. _____ dal Legale Rappresentante della Società
Sportiva

_____ nato a _____ il _____ residente in
_____ via
_____;

Visto il Regolamento Comunale per l'assegnazione e l'utilizzo del Centro sportivo
"Mario Besana" che si intende qui richiamato e noto alle parti;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° _____ del _____ con la quale sono state
adottate le misure in tema di tariffe e di cauzioni;

Visto il versamento del deposito cauzionale effettuato mediante _____;

CONCEDE

Al predetto Signor _____ c.f. _____ nella sua qualità di
Presidente della Società/Associazione Sportiva _____ l'uso dello stadio
comunale "F. Raciti" nei giorni e negli orari appresso indicati:

La presente concessione ha la durata dal _____ al _____ ed è subordinata alle seguenti
condizioni di cui al Regolamento per l'utilizzo dello stadio comunale approvato con
deliberazione di CC. n° _____ del _____ e in particolare degli artt. 9 - 10 - 11 - 12 -
13 - 14 - 15 - 16.

a) versamento del canone di €. _____, comprensivo dell' IVA 20%, ai sensi della
normativa e delle disposizioni comunali nel tempo vigenti.

b) versamento di un deposito cauzionale di €. _____, a copertura di eventuali danni alle
strutture, che sarà svincolato al termine dell'utilizzo dei locali assegnati, costituito in
numerario o tramite polizza - n° del

- al pieno rispetto degli obblighi di cui al regolamento succitato che il concessionario,
con la sottoscrizione del presente atto, attesta di ben conoscere e di accettare.

Il Concessionario dichiara di essere pienamente consapevole delle conseguenze
derivanti dalle inadempienze dei succitati obblighi nonché delle conseguenze correlate
al mancato utilizzo e/o alla rinuncia all'utilizzo, secondo quanto disposto dal
Regolamento.

IL RESPONSABILE